

Studio Legale
Avv. Giuseppina FALZEA
Via Filippo Turati, 22-89032 Bianco (RC)
tel. 3407710266 - fax 0964. 0964670583
e - mail: sl.giusy.falzea@gmail.com; pec: studiolegalegiusyfalzea@pec.it

TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

Ricorso con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art.151c.p.c ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per il Sig. **Priolo Leo**, nato a Locri (RC) il 25.09.1981, residente in Africo (RC), alla Via San Leo, n° 120, c.f. PRLLEO81P25D97M, ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Falzea del Foro di Locri (c.f. FLZGPP85M47F112P) ed elettivamente domiciliato in Bianco, Via Filippo Turati, n° 22, presso lo Studio del suddetto avvocato, per delega ed elezione di domicilio depositata unitamente al presente ricorso, con richiesta ex art. 170 c.p.c. co. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 0964. 670583 ovvero all'indirizzo pec studiolegalegiusyfalzea@pec.it ;

ricorrente

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro – tempore, con sede in Viale Trastevere, n° 76/A, 00153 ROMA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Via G. Reni, 4 - 40100 Bologna (BO)

resistente

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA E PIACENZA – SEDE DI PARMA in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Stradone Martiri della Libertà, n° 15, 43123 PARMA, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Via G. Reni, 4 - 40100 Bologna (BO)

resistente

e nei confronti

Studio Legale
Avv. Giuseppina FALZEA
Via Filippo Turati, 22-89032 Bianco (RC)
tel. 3407710266 - fax 0964.670583
e - mail: sl.giusy.falzea@gmail.com; pec: studiolegalegiusyfalzea@pec.it

dell'**ISTITUTO SUPERIORE MAGNAGHI-SOLARI**, in persona del Dirigente Scolastico, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viale Romagnosi, n° 7, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con sede in Via G. Reni, 4 - 40100 Bologna (BO)

resistente

nonché,

del **Sig. CARISTO MAURIZIO PIETRO, C.F. CRSMZP84M27F112Z** nato a Melito P.S. (RC), il 27/08/1984, inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, AT di Parma, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021 e domiciliato presso l'I.S.I.S.S. MAGNAGHI-SOLARI, Viale Romagnosi, n° 7, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR), assunto successivamente alla risluzione

e

del **Sig. FANZAGA FRANCO, C.F. FNZFNC57L19F119T**, nato a Melzo (MI), il 19/07/1957, inserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, AT di Parma, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021 e domiciliato presso l'I.S.I.S.S. MAGNAGHI-SOLARI, Viale Romagnosi, n° 7, 43039 SALSOMAGGIORE TERME (PR)

ed

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Emilia Romagna, AT di Parma, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso; -----

Premesso in fatto

1. in data 23.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2018-2021 per il personale ATA (doc. 1- copia domanda);

2. L'esponente, quindi, a far data dal 2017 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 7,10, nella graduatoria di assistente tecnico (punteggio 7,10) e in quella per collaboratore scolastico, punteggio 10,65 delle 30 istituzioni scolastiche indicate dal ricorrente nel modello 3 D allegato alla domanda (doc. 2 - modello 3D e doc. 3 – graduatoria);
4. Successivamente, il Sig. Priolo sottoscriveva con l'Istituto Comprensivo Fontanellato, con sede in Via Barabaschi, 1 43012 - Fontanellato (PR), contratto per il conferimento di una supplenza temporanea dal 01.10.2018 al 10.10.2018 (doc. 4)
5. Da ultimo, in data 10.10.2017, il Sig. Priolo ha sottoscritto con l'I.S. "Magnaghi – Solari", di Salsomaggiore Terme (PR) contratto a tempo determinato, prot. N. 16194, del 10.10.2018, con termine al 30.06.2019, per n. 27 ore settimanali (doc. 5)
6. Tuttavia, in data 22.01.2019 veniva comunicato a mezzo raccomandata a/r, Decreto n. 3476 avente ad oggetto la risoluzione immediata ed anticipata del contratto a tempo determinato ed il conseguente depennamento dalle graduatorie d'istituto, in quanto la dichiarazione relativa al certificato ECDL non risultava veritiera. (doc. 6);
7. Pertanto, il Sig. Priolo solo in questo frangente veniva a conoscenza che il certificato conseguito in data 31.05.2017, presso AICA, certificazione ECDL, IT – Security – Livello Specialised, n° IT 2288895 (Doc. n.7), era risultato ai controlli mendace, infatti, il ricorrente ha seguito in totale buona fede un corso formativo ed ha sostenuto gli esami per il conseguimento della certificazione, provvedendo, altresì, al pagamento del corrispettivo richiesto per il rilascio della suddetta certificazione (Doc. n. 8). E sempre in totale buona fede dichiarava di aver conseguito la certificazione ECDL. A riprova della buona fede dell'odierno ricorrente si allega (come peraltro già allegata a tutte le missive inviate all'Istituto Scolastico resistente) al presente ricorso una dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal Sig. Siciliano Carmelo, legale rappresentante della "Image Multimedia" Soc. Coop. a R.L., presso la quale il Sig. Priolo si era rivolto per il conseguimento della certificazione (Doc. n. 9);

9. Da ultimo, con istanza di autotutela a firma dello scrivente avvocato datata 01.02.2019, il Sig. Priolo chiedeva al Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" l'annullamento in autotutela del decreto prot. n. 3476/2019 con il conseguente immediato reinserimento nelle graduatorie d'istituto, con eventuale rideterminazione del punteggio riconosciuto senza la certificazione risultata ai controlli non veritiera, allegando a tale richiesta dichiarazione di assunzione di responsabilità del legale rappresentante della "Image Multimedia" Soc. Coop. a R.L., presso la quale il ricorrente si era rivolto per il conseguimento della certificazione (doc. 8). Tale istanza risulta, ad oggi, inevasa;

10. Sennonché dopo aver sporto denuncia, presso la Procura della Repubblica di Locri, nei confronti del Sig. Siciliano Carmelo, legale rappresentante della "Image Multimedia" Soc. Coop. a R.L., (Doc. n. 12) presso la quale si era rivolto per il conseguimento della certificazione, in data 20.03.2019 inviava sia a mezzo pec che a mezzo lettera raccomandata formale Contestazione del Decreto di risoluzione del Contratto a tempo determinato e depennamento dalle graduatorie ricevuto dal ricorrente in data 22.01.2019 con contestuale richiesta documenti ai sensi della l. 241/1990 (Doc. 15 e 16);

11. in data 18.04.2019, con provvedimento prot. n° 7497/2019 l'Istituto Scolastico riscontrava la richiesta con l'invio dei contratti di assunzione e la posizione in graduatoria dei Sigg.ri Caristo Maurizio Pietro e Fanzaga Franco assunti successivamente alla risoluzione anticipata del contratto del Sig. Priolo. Seguiva una richiesta della scrivente di integrazione documentale con l'invio dei titoli validi per l'accesso nella suddetta graduatoria che non è mai stata evasa (doc. 9);

12. Ad oggi il Sig. Priolo non è stato reintegrato e non ha potuto dare seguito ad altre proposte di convocazione, in quanto dopo avere inviato accettazione alle mail al momento della "chiamata" per la convocazione doveva rendere noto della attuale situazione vedendo così sfumare una convocazione dietro l'altra (doc. 10).

*** Tanto premesso,

è interesse del Sig. Priolo agire in giudizio al fine di richiedere il reinserimento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2018/20 delle 30 istituzioni scolastiche indicate nel modello 3 d, previa eventuale disapplicazione della nota prot. n. 3476/2019 con cui l'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" provvedeva a risolvere

anticipatamente il contratto individuale di lavoro e a depennare il Sig. Priolo dalle graduatorie di circolo e di istituto delle scuole della Provincia di Parma in cui risultava inserito per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per il triennio 2018 – 2021, ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato nonché la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza della risoluzione anticipata per i seguenti

MOTIVI

A. Sulla giurisdizione dell'A.G.O.

Preliminarmente sembrano opportune alcune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato. (Cass. Sez. Unite, 16756/2014). Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

B. Sull'illegittimità del decreto di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, comma 5, D.M. 640/2017).

L'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2018/2021 (doc. 9 – D.M. 640/2017). Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (si veda nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 – doc. 10) In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al Sig. Priolo è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell' I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari", e non dal Dirigente Scolastico dell'istituto dove è stato prestato il primo servizio, ad oltre tre mesi di distanza dalla stipulazione del primo contratto. Infatti, dopo l'inserimento in graduatoria di istituto valida per il triennio 2018-2021, il Sig. Priolo ha stipulato il primo contratto con l'I.C. di Fontevivo in data 01.10.2018 (doc. 4). Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto da parte del Sig. Priolo e l'emissione del decreto di risoluzione anticipata del contratto da parte dell' I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico. Il Dirigente Scolastico nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. Posto che, come verrà evidenziato in seguito, le dichiarazioni del ricorrente sono state rese in assoluta buona fede, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione. Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede. Infatti, il termine "tempestivamente" indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 69/2009. Quindi, i controlli andrebbero effettuati entro i canonici 30 giorni dalla data di assunzione in servizio. Infatti, la mancata valutazione tempestiva della domanda del Sig. Priolo ha come

conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della risoluzione anticipata del contratto nonché del depennamento disposti dal dirigente con l'atto qui impugnato, al Sig. Priolo verranno riconosciuti i servizi prestati negli ultimi due anni scolastici solo di fatto e non ai fini giuridici. Pertanto, il Sig. Priolo al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio non potrà indicare il servizio svolto dal 01.10.2018 al 15.01.2019!!! Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda del Sig. Priolo. Per quanto sopra si evince che l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa delle odierne resistenti risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia. La condotta inerte del datore di lavoro che, pur adeguatamente consapevole dell'illecito commesso, non proceda alla contestazione disciplinare può indurre ad inferire che egli abbia ritenuto che l'illecito disciplinare commesso non rivesta una gravità tale da integrare una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo idonei a legittimare il provvedimento espulsivo. I Giudici della Suprema Corte hanno infatti sostenuto che "in materia di licenziamento disciplinare vige il principio dell'immediatezza della contestazione, di cui all'art. 7 legge n. 300/ 1970, che mira da un lato ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare illegittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile. Di conseguenza non vi è ragione a giustificare l'esercizio del potere disciplinare a distanza di oltre quattro mesi e mezzo dalla conoscenza dei fatti contestati" (**Cass.n.16227/2013**). Il principio di tempestività finisce per attenere al profilo causale del licenziamento, nella misura in cui il decorso di un "notevole" lasso di tempo tra la perfezionata cognizione degli illeciti e la loro contestazione all'interessato lede l'incolpevole affidamento del prestatore nella scarsa rilevanza disciplinare del fatto contestato o nella mancata ricorrenza della causale di recesso. Altra affermazione ricorrente in giurisprudenza da cui emerge nitidamente l'attinenza del principio di tempestività anche al profilo causale dell'atto di recesso è quella secondo cui il predetto principio si atterrebbe ad elemento costitutivo della causale dello stesso: se infatti, la giusta causa di recesso si identifica con una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del

rapporto di lavoro, il decorso di un notevole ed ingiustificato lasso di tempo tra la acquisizione della consapevolezza dei fatti da parte del datore e la loro contestazione al lavoratore è stato ritenuto logicamente incompatibile con la ricorrenza di detta causale. In effetti, la mancanza di tempestività della contestazione disciplinare può indurre nelle suddette ipotesi a ritenere, fino a quando la stessa non venga eseguita, che il datore di lavoro voglia soprassedere al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore. L'ampio lasso temporale intercorso tra la domanda (8.10.2017), il conferimento del primo contratto (01.10.2018) e l'emissione del decreto di risoluzione anticipata del contratto (15.01.2019), determina l'illegittimità del comportamento della amministrazione convenuta. In conclusione, il comportamento dell'amministrazione resistente giustifica l'accoglimento di tutte le domande formulate del Sig. Priolo, ma in particolare in punto al reinserimento nelle graduatorie valide per il triennio in corso ed al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio prestato dal ricorrente dal momento del primo contratto (01.10.2018) sino all'emissione del decreto di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie d'istituto ricevuto in data 22.01.2019.

C. Sull'illegittimità del decreto di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie d'istituto per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Nel caso di specie la nota prot. n. 3476/2019, con cui il Dirigente dell'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, alla "risoluzione anticipata del contratto individuale di lavoro...a decorrere dal 16.01.2019 ed il depennamento dalle graduatorie d'istituto", non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso" per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per

converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi reinserito nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2018/2021, di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico. *

D. Sull'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione dell'art. 7, comma 6, D.M. 717/2014.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 717/2014 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico in caso di mancata convalida del punteggio debba emettere un decreto di rettifica che deve essere notificato all'interessato e alle "istituzioni scolastiche scelte nel modello D3". La ratio legis è chiara. Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi. Il provvedimento di rettifica dell'assegnazione del punteggio per la graduatoria di collaboratore scolastico e assistente amministrativo è stato emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" non è mai stato notificato all'esponente. In ragione di ciò la mancata comunicazione del provvedimento di rettifica da parte del Dirigente Scolastico implica una grave illegittimità del procedimento medesimo, con la conseguente illegittimità del decreto in questa sede impugnato.

E. Sull'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio.

Nel merito il licenziamento disciplinare presuppone che il comportamento del lavoratore sia talmente scorretto e tale da impedire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Tale circostanza giustifica il licenziamento "in tronco" del lavoratore, viene meno infatti in questo caso l'obbligo di osservare il periodo di preavviso. Ebbene, ai sensi dell'art. 2106 Codice Civile l'inosservanza dei doveri di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 Codice Civile espone il lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa. Ed ancora non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, essendo richiesto, comunque, l'accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, anche nel caso in cui proceda a valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice del merito non può

prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e nella relativa graduazione delle sanzioni (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/05/2019, n. 13865). Nel caso di specie considerato che la **contestazione disciplinare** deve essere la conseguenza di un comportamento non corretto del dipendente, sia che questo sia stato posto in malafede (ossia con **dolo**) o in buona fede ma in modo avventato, negligente o senza perizia (ossia con **colpa**) la stessa contestazione non ha ragion d'essere posto che il Sig. Priolo senza dolo né colpa ha dichiarato di possedere un titolo per il conseguimento del quale si rammenta ha seguito un corso, ha sostenuto degli esami ed ha provveduto a corrispondere il pagamento richiesto (come da ricevuta allegata in atti). A tal fine si rammenta il principio giurisprudenziale secondo cui il licenziamento per giusta causa richiede la presenza di dolo o di colpa grave ed impone pertanto una valutazione sul piano psicologico, che deve essere riferita alle particolari circostanze del caso concreto e non può essere sostituita da generiche prefigurazioni. In effetti l'art. 13 codice disciplinare stabilisce che *“Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali: a) **Intenzionalità del comportamento**, grado di negligenza, imprudenza, o imperizia dimostrate, **tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento**;.....e) **sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti**, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;...”*. Ebbene il Sig. Priolo ha sempre prestato la propria attività lavorativa con grande diligenza rimanendo sul posto di lavoro anche oltre l'orario quando richiesto dalle esigenze dell'Istituto Scolastico e creando con i colleghi di lavoro rapporti sempre volti a mantenere un ambiente di lavoro al massimo dell'efficienza. Orbene l'art. 55 quater del Testo Unico sul Pubblico Impiego stabilisce che *“Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve le ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:...d) **falsità documentali o dichiarative commesse** ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;...”*. Dunque, se come da previsione normativa il Sig. Priolo avesse con piena coscienza e volontà dichiarato delle falsità al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro la conseguenza disciplinare prevista sarebbe stata pienamente applicabile ma la situazione verificatasi di discosta da quanto legiferato dalla anzidetta norma. Difatti, il Sig.

Priolo ha dichiarato di possedere un titolo che per quanto ne sapesse era pienamente valido ed in effetti avuta conoscenza della falsità ha sporto immediatamente denuncia, nei confronti del responsabile il Sig. Siciliano Carmelo, depositata presso la Procura della Repubblica di Locri in data 02.02.2019. Il Sig. Siciliano, legale rappresentante della "Image Multimedia", che ha rilasciato la certificazione de qua, si è assunto tutte le responsabilità del caso sottoscrivendo una dichiarazione di assunzione di responsabilità (allegata in atti). Sul punto è interessante sottolineare come la Corte di Cassazione civ. Sez. lavoro, con sentenza n. 3697 del 17/02/2010, si sia pronunciata stabilendo che in pendenza di procedimento penale, non è ipotizzabile la violazione del principio di immediatezza della contestazione e dell'adozione del provvedimento disciplinare qualora la P.A., uniformandosi alle disposizioni della contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, abbia atteso l'esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni, e in seguito, avuta notizia, in via ufficiale, del rinvio a giudizio, abbia provveduto alla sospensione cautelare e, solo all'esito del processo penale, a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore, disponendone il licenziamento. Si sottolinea inoltre che il titolo in questione era un titolo ulteriore e non necessario all'accesso ed alla permanenza nelle graduatorie d'istituto, dunque ben si sarebbe potuto procedere eventualmente ad una rideterminazione del punteggio senza computare il titolo de quo garantendo la permanenza (anche con riserva) del Sig. Priolo in graduatoria, al fine di limitare i danni che ne sono derivati al lavoratore incolpevole e gli eventuali danni alla P.A. Inoltre, dal momento che solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo, ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 novellato (Cass. civ. Sez. lavoro, 28/05/2019, n. 14500). Pertanto, posto che con raccomandata del 18.03.2019 si contestava il decreto di risoluzione anticipata del contratto chiedendo la reintegra sul posto di lavoro e che tale richiesta è rimasta inevasa, pare chiaro che non essendo più possibile reintegrare il Priolo si debba quantomeno far luogo al reinserimento nella graduatoria d'istituto dalla quale è stato depennato e provvedere al ristoro del danno subito con la corresponsione delle mensilità perse ma contrattualizzate fino al 30.06.2019. Per le ragioni sopra espresse, il Sig. Priolo chiede l'annullamento del decreto prot. n. 1023 del 22.2.2017, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di

domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2018-2021, sia per il profilo di assistente amministrativo sia per il profilo di collaboratore scolastico, sia per assistente tecnico.

F. Sul danno subito da parte del Sig. Priolo a seguito del comportamento illegittimo dell'amministrazione resistente.

La condotta complessivamente tenuta dall'amministrazione ha chiaramente cagionato nei confronti del Sig. Priolo un danno ingiusto meritevole di ristoro sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto il profilo patrimoniale. Infatti, il sig. Priolo dal 15.01.2019, ovvero dall'emissione del decreto di risoluzione anticipata del contratto e depennamento dalle graduatorie, non ha più sottoscritto alcun contratto di lavoro con la pubblica amministrazione. In primo luogo, il Sig. Priolo non ha più potuto lavorare presso l'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" di Salsomaggiore Terme, nonostante il prolungamento dell'assenza della titolare, al Priolo sono subentrati altri due colleghi con punteggio anche inferiore. Inoltre, successivamente il Sig. Priolo ha ricevuto numerosissime "chiamate" per supplenze da parte di altre scuole, alle quali tuttavia non ha potuto dare seguito in quanto dette chiamate erano ancora riferite alla precedente collocazione in graduatoria (doc. 14 – mail di richiesta di conferimento incarico). Da quanto sopra si evince che il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato nei confronti del ricorrente un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è di tutta evidenza il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

Concludendo sul punto, si deve ritenere che nel caso di specie sussistessero gli elementi di ordine soggettivo e oggettivo per affermare la sussistenza di una condotta illecita foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro patrimoniale.

**** * Sul periculum in mora* ****

Come già precisato nelle premesse in fatto, nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie de qua è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, che rivela chiaramente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo con il corretto punteggio. Si tratta della lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, ad avviso della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza, anche in vista della prossima scadenza delle predette graduatorie valide per il periodo 2018-2021. In riferimento all'art. 7 comma 7 del D.M. 717/2014 "...[omissis] l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio." Pertanto, in occasione dell'imminente aggiornamento delle graduatorie di terza fascia personale ATA essendo quelle attuali in vigore fino al giugno 2020, il Sig. Priolo non può inserire nella domanda di inserimento tutto il servizio prestato da ottobre 2018 a gennaio 2019. Tuttavia, si ribadisce che se fosse stata effettuata una tempestiva valutazione dei titoli da parte del D.S., il Sig. Priolo sarebbe stato inquadrato fin da subito in posizione utile in graduatoria e avrebbe potuto assumere incarichi comunque valutabili anche a fini giuridici. Quindi, al momento della formazione della graduatoria di istituto per il personale ATA per il triennio 2021-2024, il Sig. Priolo, non potendo inserire il servizio comunque prestato, vedrebbe compromessa la propria situazione lavorativa. Inoltre il Sig. Priolo dal momento in cui ha ricevuto il decreto di risoluzione anticipata del contratto con depennamento dalle graduatorie d'istituto non ha più lavorato! Pertanto il Sig. Priolo dal mese di gennaio ad oggi è privo di occupazione e quindi privo di entrata economica. Quindi il Sig. Priolo di fatto non lavora e non può lavorare. Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente (fumus boni iuris) e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (periculum in mora), giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento

giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

* P.Q.M. Il ricorrente, come in epigrafe domiciliato e difeso, ricorre all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma, affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, abbia ad accogliere le seguenti conclusioni

IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

- previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. 3476 del 15.01.2019, ricevuto dal ricorrente in data 22.01.2019, emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" di Salsomaggiore Terme, con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire riconoscere il punteggio maturato nel periodo dall'1.10.2019 al 15.01.2019, rettificare il punteggio indicato con domanda di inserimento in graduatoria del 8.10.2017 eliminando il punteggio relativo al titolo risultato mendace e di ricollocare l'esponente nella relativa posizione della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico.

NEL MERITO:

1. per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità / nullità / inefficacia del provvedimento prot. n. 3476 del 15.01.2019, ricevuto in data 22.01.2019 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" di Salsomaggiore Terme, o comunque disporre la disapplicazione del provvedimento medesimo, con conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello 3D per il profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e assistente tecnico, - per l'effetto accertare e dichiarare il conseguente diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie e il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato dall'1.10.2019 al 15.01.2019;

2. conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

3. in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del primo contratto (01.10.2018) sino all'emissione del decreto di risoluzione anticipata del contratto con depennamento dalle graduatorie d'istituto (15.01.2019) ed il reinserimento nelle suddette graduatorie con il punteggio eventualmente rideterminato anche con riserva.

4. in ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege ed oltre alle spese successive occorrente e con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario Avv. Giuseppina Falzea ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e quindi il valore del contributo unificato ammonta ad € 259,00.

Si producono:

1. Copia domanda 20.10.2017; 2. Modello "D" allegato a domanda; 3. Graduatoria; 4. Contratto I.C. Fontanellato del 01.10.2018; 5. Contratto Istituto Superiore "Magnaghi Solari" del 10.10.2018; 6. Decreto del 15.1.2019 I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari"; 7. Certificato ECDL, IT – Security – Livello Specialised, n° 2288895; 8. Ricevuta di Pagamento n° 28/2017, del 20.05.2017; 9. Dichiarazione del Sig. Siciliano Carmelo, l. r. della "Image Multimedia" Soc. coop. a R.L.; 10. Istanza autotutela 01.02.2019; 11. Denuncia del 19.02.2019 depositata presso a Procura della Repubblica di Locri; 12. D.M. 640/2017; 13. Nota MIUR 1463 del 5.2.2015; 14. D.M. 716/2014; 15. Contestazione risoluzione

anticipata del contratto e richiesta accesso agli atti inviata via pec in data 18.03.2019; 16. Contestazione risoluzione anticipata del contratto e richiesta accesso agli atti inviata a mezzo lettera raccomandata in data 20.03.2019; 17. Provvedimento di riscontro alla richiesta di accesso agli atti prot. n. 7497/2019; 18. Mail scuole per supplenze 2019.

Bianco lì, 10.09.2019

Avv. Giuseppina Falzea

*** ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutto il personale ATA già inserito nella vigente graduatoria di istituto di terza fascia ATA, dell'USR PARMA, AT di Parma, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2018/2021, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per gli istanti di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice Adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>; ritenuto quanto sopra, la presente difesa fa istanza affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- quanto al MIUR : mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto all'USR PARMA: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Competenza;
- quanto all'I.S.I.S.S. "Magnahi – Solari" di Salsomaggiore Terme: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di competenza;

Studio Legale
Avv. Giuseppina FALZEA
Via Filippo Turati, 22–89032 Bianco (RC)
tel. 3407710266 - fax 0964.670583
e - mail: sl.giusy.falzea@gmail.com; pec: studiolegalegiusyfalzea@pec.it

- quanto ai controinteressati i Sigg.ri Caristo Maurizio Pietro e Fanzaga Franco: mediante notifica di copia dell'atto presso l'I.S.I.S.S. "Magnaghi – Solari" di Salsomaggiore Terme;
- quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/home>.

Con osservanza.

Bianco lì, 10.09.2019

Avv. Giuseppina Falzea